

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri per la presente scrittura privata redatta in duplice copia da valere, occorrendo quale pubblico strumento, a tutti gli effetti di legge, la sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Russo, nata a Palermo il 08.10.1962 CF R55MGR62R48G273Z, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 3–Sociale del Comune di Misilmeri CF 86000450824, autorizzata alla sottoscrizione della presente scrittura privata con verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

E

la sottoscritta Quinario Margherita, nata a Palermo il 03.11.1957 e residente in Cefalà Diana (Pa) Via Regione Siciliana n. 35 codice fiscale QNRMGH57S43G273Z, in qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, della Cooperativa Sociale "Villa Primavera" Piccola Soc. Coop. a r.l., con sede in Cefalà Diana (Pa) via Regione Siciliana n. 35, P.I. 04396520829,

con la presente scrittura stipulano e convengono quanto segue:

Premesso

- *che*, con atto di citazione, notificato in data 9.11.12, il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore* conveniva in giudizio la Coop. Sociale Villa Primavera chiedendo che venisse dichiarato l'ingiustificato arricchimento, ai sensi degli artt. 20141 e 2042 c.c. e chiedendo la condanna della stessa al rimborso della somma di euro 6.363,93 oltre di essere dispensato dal pagamento delle fatture successive al mese di aprile 2009;-----
- *che*, con atto di citazione, notificato in data 19.4.13, il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2013 del 1.2.2013 notificato dalla Coop. Sociale Villa Primavera Piccola Soc. Coop. a.r.l., con cui la stessa ingiungeva al Comune di pagare la somma di euro 60.829,11 oltre interessi legali e le spese del monitorio pari ad € 338,00 oltre € 1.150,00 per onorari I.V.A. e C.P.A.;-----
- *che* per l'evidente connessione sussistente tra i due diversi procedimenti civili, si procedeva, a seguito del provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese, in data 22.11.13, a riunire al procedimento n. 60216/2012 R.G., il procedimento portante il n. 676/2013 R.G. innanzi al G.O.T., Avv. Maria Margherita Urso;-----
- *che*, al termine dell'istruttoria, il Giudice rigettava le domande proposte dal Comune di Misilmeri e confermava il decreto ingiuntivo opposto con sentenza n. 1093/2014 del 19.12.14, depositata in cancelleria in data 23.12.14;-----
- *che*, a seguito della definizione dei procedimenti civili riuniti n. 60216/2012 e n. 676/2013 R.G., la coop. sociale Villa Primavera notificava al Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, la sentenza n. 1093/2014 che condannava il comune di Misilmeri al pagamento, in favore della medesima coop. soc. Villa Primavera, della somma di € 60.829,11, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, spese del procedimento monitorio, liquidate in € 1.150,00 per diritti ed onorari di avvocato, € 338,00 per spese, oltre IVA e CPA, ed altresì delle spese processuali che liquidava in complessivi € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ora le parti, volendo definire bonariamente la pendenza di cui in premessa ogni pendenza ed evitare ulteriori dilazioni dei tempi di pagamento, nonché eventuali altri gradi di giudizio convengono e stipulano quanto segue distinto in articoli separati formanti unico contesto tra loro e con la superiore premessa.

Art.1 – La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente scrittura transattiva.-----

Art. 2 – Oggetto della presente scrittura transattiva è la definizione bonaria della vicenda processuale relativa al procedimento civile n. 60126/2012 R.G. (a cui è riunito il procedimento civile n. 676/2013 R.G.) definito con sentenza n. 1093/2014 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 19.12.14, depositata in cancelleria in data 23.12.14.-----

Art. 3 – Il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore* qui rappresentato dalla Dott.ssa Maria Grazia Russo, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 3-Sociale, si obbliga a corrispondere alla Coop. Sociale Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana, il pagamento a saldo e stralcio di quanto dovuto a titolo di sorte, interessi e competenze legali spese processuali, spese generali, IVA e CPA meglio indicate nel decreto ingiuntivo n. 54/2013 e nella sentenza n. 1093/2014 del 19.12.14, depositata in cancelleria in data 23.12.14, la somma di **euro 75.000,00** entro giorni venti dalla sottoscrizione della presente scrittura privata transattiva.-----

Art. 4 – La Coop. Sociale Villa Primavera Piccola Soc. Coop. a.r.l., accetta quanto indicato al superiore art. n. 3 e, ricevendo la somma complessiva di **euro 75.000,00** a saldo e stralcio delle maggiori somme dovute e indicate nel decreto ingiuntivo n. 54/2013 e nella sentenza n. 1093/2014 del 19.12.14, entro e non oltre il termine di giorni venti dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, da considerarsi essenziale nell'interesse della Coop. Sociale Villa Primavera, Piccola Soc. Coop. a.r.l., dichiara di non avere più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, derivante dal contenzioso, di cui in premessa, nei confronti del Comune di Misilmeri. Resta inteso che il mancato pagamento della predetta somma da parte del Comune di Misilmeri entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura, consentirà alla Coop. Sociale Villa Primavera Piccola Soc. Coop. a.r.l. di azionare l'intero credito indicato nella sentenza di cui sopra.-----

Art. 5 – Le parti stabiliscono che il pagamento della somma concordata di euro 75.000,00 a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa va versata con bonifico in favore della Coop. Sociale Villa Primavera Piccola Soc. Coop. a .r.l. sul conto corrente alla stessa intestato con coordinate IT30F0100504605000000220008 presso la Ag. 5 di Palermo della BNL.-----

Art. 6 – Le parti dichiarano che, a seguito del pagamento della somma di euro **75.000,00** e del buon fine del bonifico, rinunceranno alla prosecuzione del giudizio civile in oggetto e non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna causa e per nessun titolo derivante da quanto oggetto di tale giudizio.-----

Art. 7 – Sottoscrivono la presente i procuratori delle parti nel giudizio sopra citato, gli Avvocati Salvatore La Vardera, Antonella Virruso e Tommaso Sciortino, per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.-----

La Presente scrittura privata si compone di numero 3 pagine ed è redatta in duplice copia originale.-----

Si allegano:

- copia documento d'identità della Dott.ssa Maria Grazia Russo;
- copia documento d'identità della Sig.ra Quinario Margherita e copia verbale di nomina/statuto
- copia delibera comunale di G. C. n. del

Palermo li, _____

Dott.ssa Maria Grazia Russo

Quinario Margherita n.q.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE**

Seal. 1083/14
CRON 17028
REP. 1656
OEP 23 DIC. 2014

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M. Margherita Urso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 60216 del R.A.G.C. relativo all'anno 2012, posta in decisione all'udienza dell'11.07.2014 e vertente

TRA

Comune di Misilmeri, CF: 86000450824, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Misilmeri Piazza Comitato 1860 n. 26, elettivamente domiciliato in Palermo nella Piazza V. E. Orlando n. 14, presso e nello studio dell'Avv.to Salvatore La Vardera che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione, giusta delibera della Giunta Comunale del Comune di Misilmeri del 25.03.2011,

- attore -

E

Cooperativa Sociale "Villa primavera" Piccola Soc. Coop. a r.l., con sede in Cefalà Diana (PA), Via Regione Siciliana n. 35, P.IVA: 04396520829, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Quinario Margherita, nata a Palermo il 03.11.1957 e residente a Cefalà Diana (PA) in Via Regione Siciliana n. 35, CF: QNR MGH 57543 G273Z, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Sciortino, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'Avv.to Antonella Virruso, giusta procura in calce alla

comparsa di costituzione e risposta, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Santa Flavia (PA) nella Via San Marco n. 89, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Catronovo,

- convenuta -

E NEI CONFRONTI DI

Di Silvestre Maria Margherita, nata a Palermo il 23.09.1990, CF: DSL MMR 90P63 G2731, residente a Bolognetta in Contrada Casachella n. 30,

-convenuta contumace -

avente oggetto: azione di arricchimento senza causa ed opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Entrambe le parti concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e come da verbale di causa dell'11.07.2014 cui si rinvia integralmente

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.

Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione notificato in data 09.11.2012, il Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro tempore conveniva in giudizio la Coop. Sociale "Villa Primavera" chiedendo che venisse dichiarato l'ingiustificato arricchimento, ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., nei confronti della convenuta e, per l'effetto, chiedeva la condanna della stessa al rimborso della somma di € 6.363,93.

Chiedeva, per ultimo, dichiararsi il Comune di Misilmeri dispensato dal pagamento di tutte le fatture successive al mese di aprile 2009.

Nel mese di novembre 2012, la Cooperativa sociale "Villa Primavera proponeva il procedimento monitorio per ottenere il pagamento, da parte del Comune, delle rette non versate da maggio 2009 a settembre 2011, pari a complessivi € 60.829,11.

Il Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. 54/2013 del 01.02.2013, accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Comune di Misilmeri di pagare alla Coop. Sociale "Villa Margherita" la somma di € 60.829,11, oltre gli interessi legali e le spese del monitorio pari ad € 338,00 oltre IVA e CPA.

Avverso il predetto decreto, notificato in data 13.03.2013, il Comune di Misilmeri proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 19.04.2013, chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo pendente tra le stesse parti altro giudizio ordinario, avente ad oggetto appunto l'azione di arricchimento senza causa.

Con provvedimento reso nei giorni 3/9.12.2013, i due procedimenti venivano riuniti e, con successivo provvedimento dei giorni 14/18.4.2014, venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti.

Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza dell'11.07.2014, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ciò posto, occorre dichiarare la contumacia della Sig.ra Di Silvestre Maria Margherita che non si è costituita nel presente giudizio, malgrado la regolarità della notifica dell'atto di citazione.

Passando alla trattazione del giudizio nel merito, occorre ricordare che al procedimento portante il n. 60216/2012 R.G. avente ad oggetto l'azione di arricchimento senza causa è stato riunito il procedimento portante il n. 676/2013 R.G. avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2013 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 01.02.2013.

Occorre, preliminarmente, procedere alla disamina della legge quadro n. 328/2000 e, con riferimento al caso specifico, dell'art. 6 della normativa citata.

La norma in esame contempla l'obbligo del Comune, nel quale le persone per le quali si renda "necessario" il ricovero in istituti assistenziali, hanno la residenza prima del ricovero, di provvedere all'accollo delle spese, qualora il Comune, ove ha sede l'Istituto, richieda il concorso dell'utente alla spesa e questi non sia in condizioni economiche di provvedervi.

E' stato obiettato che la formulazione non è sufficientemente cogente e quindi verrebbe meno il diritto al cosiddetto "domicilio di soccorso". E' invece da ritenere che la norma mantiene il carattere cogente, dato l'uso al presente del termine secondo cui il comune "assume gli obblighi", usato dal legislatore. L'attuale legislatore ha invece voluto sostituire il comune di "ultima residenza" con quello di "ultima provenienza", al fine di evitare che persone con scarsa o nulla autonomia personale ed economica si spostassero di residenza presso comuni forniti di istituti assistenziali, per trovare lì il ricovero, gravando notevolmente le finanze del comune di nuova residenza.

Il fatto che l'art. 30, comma 1, della Legge n. 328/00 abbia immediatamente abrogato l'art. 72 della legge 6972/1890, relativo alla regolamentazione del "domicilio di soccorso", significa solo che tale



regolamentazione fondata sulla residenza è incompatibile con la nuova, che si incentra sul "comune di ultima provenienza", tale abrogazione però relativa solo alle modalità di questo intervento assistenziale, non abroga in nessun modo l'istituto del domicilio di soccorso.

Per una corretta Interpretazione della norma, appare decisiva la "Risoluzione 9 febbraio 2009 Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale" che ha così statuito: *"L'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori"*.

Tale parere veniva chiesto nelle ipotesi in cui il ricovero di minori o di anziani, "ospiti di strutture residenziali" non avesse il carattere della stabilità.

In proposito, il Ministero chiarisce che *"...Per quanto premesso, l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori."*

In siffatto contesto, chiarita la portata normativa dell'art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000 e la ratio cui la stessa si riporta, pare potersi ammettere in linea astratta e di principio, un'interpretazione della norma estesa ai casi



di ricovero temporaneo, tenuto conto che diversamente vi sarebbe un contrasto con la delineata ratio di supportare le categorie più deboli".

Non pare esserci dubbio nel ritenere che la normativa abbia voluto tutelare tutti quei soggetti deboli che hanno bisogno di un ricovero presso apposite strutture, privilegiando come criterio per individuare il comune obbligato a sostenere gli oneri economici, quello della residenza ove ha avuto inizio la prestazione assistenziale.

Se così è, il Comune di Misilmeri era obbligato ad effettuare i pagamenti anche per il periodo successivo a quello in cui la Sig.ra Di Silvestre Maria Margherita, divenuta nel frattempo maggiorenne, aveva cambiato residenza ed era stata inserita presso la Comunità Alloggio "Andrea" di Bolognetta.

Ed ancora, va osservato che il raggiungimento della maggiore età da parte della minore non ha fatto venir meno l'obbligo per il Comune di Misilmeri di provvedere al pagamento delle rette.

Invero, tale obbligo deriva implicitamente dal decreto emesso nei giorni 09/10.07.2008 dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, con il quale è stata accertata e dichiarata la necessità della prosecuzione della misura rieducativa fino al raggiungimento del 21° anno di età.

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione proposta dall'ente non è fondata e non può essere accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Sulla domanda proposta dal Comune di Misilmeri, ai sensi dell'art. 20141 c.c., si osserva quanto segue.

L'art. 2041 c.c. prescrive che *"chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale"*.

Presupposti dell'azione sono, pertanto, l'arricchimento di un soggetto; la diminuzione patrimoniale di un altro soggetto; il fatto che l'arricchimento dell'un soggetto e l'impoverimento dell'altro siano effetti di un medesimo fatto causativo; la mancanza di causa giustificativa dell'arricchimento dell'uno e della perdita dell'altro.

Al sensi dell'art. 2042 c.c. l'azione ha carattere sussidiario, nel senso che è proponibile, cioè, solo quando il danneggiato non possa esperire altra azione per rimuovere il pregiudizio.

Da tale premessa di principio deriva, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che l'azione di arricchimento senza giusta causa *"può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento, oppure allorché la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia piu' stata coltivata dall'interessato"* (Cass. Civile del 2.04.2009 n.8020).

Ed ancora, si osserva che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (cfr. Cass. Sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330).

Applicando i suesposti principi alla fattispecie *de qua*, si osserva che l'azione ex art. 2041 c.c. non possa trovare applicazione, mancandone i presupposti contemplati dalla normativa codicistica.

Ciò a fronte delle argomentazioni sopra esposte, ovvero che l'ente era obbligato ad effettuare i pagamenti delle rette, malgrado la minore fosse stata inserita nella Comunità Alloggio "Andrea" di Bolognetta, proprio perché l'art. 6 della legge quadro predilige il criterio del comune di provenienza e non già quello della residenza attuale.

Né può ritenersi, per quanto tutto sopra esposto, che il raggiungimento della maggiore età della convenuta Di Silvestre abbia fatto venir meno i requisiti richiesti dalla normativa in materia.

Per tutto quanto sopra, deve concludersi per il rigetto della domanda formulata dal Comune di Misilmeri, perché improponibile.

Deve essere, pertanto, confermato il decreto Ingiuntivo n. 54/2013 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 01.02.2013 e notificato il 13.03.2013.

A tal fine, condanna il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Cooperativa Sociale "Villa Primavera" Piccola Soc. Coop. a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, della somma di € 60.829,11 ~~oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese del procedimento monitorio~~, liquidate in € 1.150,00 per diritti ed onorari di avvocato, € 338,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.


Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, respinta ogni altra istanza e difesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Sig.ra Di Silvestre Maria Margherita, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta dal Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, perché infondata in fatto ed in diritto;
- rigetta la domanda proposta, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dal Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, perché inammissibile;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 54/2013 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 01.02.2013 e notificato il 13.03.2013;
- per l'effetto, condanna il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Cooperativa Sociale "Villa Primavera" Piccola Soc. Coop. a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, della somma di **€ 60.829,11** oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in **€ 1.150,00** per diritti ed onorari di avvocato, € 338,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, per le causali sopra esposte;
- condanna il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Cooperativa Sociale "Villa Primavera" Piccola Soc. Coop. a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali che liquida in complessivi **€ 13.430,00** per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Termini Imerese il 19.12.2014

Il G.O.T.

Avv. Maria Margherita Urso



DEPOSITATA
23 DIC 2014

